



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà personale*

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (*infra* Garante nazionale) – con sede a Roma in Via San Francesco di Sales 34, legalmente rappresentato dal suo Presidente Mauro Palma, nato a Roma il 20 agosto 1948

e

L'Università degli Studi di Milano - con sede a Milano in via Festa del Perdono 7, C.F. 80012650158 rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19 maggio 1956 operante ai fini del presente atto per tramite del dipartimento Scienze Giuridiche Cesare Beccaria

Premesso

- che il Garante nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 10, e del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, opera quale Meccanismo nazionale di prevenzione - ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/757 /199 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195 - ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;
- che il Garante nazionale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli Istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle Residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori, alle strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per persone disabili o anziane;
- che il Garante nazionale è stato designato meccanismo di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008;
- che l'Università degli Studi di Milano, ai sensi del vigente Statuto prevede che la stessa Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte;
- che ai sensi dell'art.68 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità il Rettore stipula gli accordi di collaborazione;
- che è interesse del Dipartimento di Scienze Giuridiche Giuseppe Beccaria dell'Università degli Studi di Milano avviare rapporti con Enti esterni allo scopo di sviluppare forme di collaborazione scientifica e la realizzazione comune di iniziative;
- che il Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria è interessato ad attività di studio, raccolta ed elaborazione di dati, nonché divulgazione scientifica e formazione su tematiche relative alla condizione delle persone sottoposte a misure di rimpatrio forzato, inclusa la fase



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà personale*

di trattenimento che precede l'allontanamento eseguita nei centri di permanenza per il rimpatrio o in tutti gli altri luoghi per la detenzione amministrativa che la legge prevede;

- che analogo interesse promana dal Garante nazionale che intende realizzare progettualità che rafforzino il sistema di monitoraggio implementato a partire dall'avvio della sua operatività nel 2016, anche attraverso i fondi del Programma nazionale Asilo, migrazione, integrazione (FAMI) 2021/2027 di cui il Garante nazionale è beneficiario;

- che le attività sopra indicate rientrano nel mandato istituzionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria; il consiglio di dipartimento ha approvato la stipula del presente documento

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Finalità

Finalità dell'accordo è instaurare un rapporto di collaborazione fra il Garante nazionale e il Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria in grado di migliorare il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali in particolare sul tema della tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure di rimpatrio forzato inclusa la fase di trattenimento che precede l'allontanamento eseguita nei centri di permanenza per il rimpatrio o in tutti gli altri luoghi per la detenzione amministrativa che la legge prevede .

Articolo 2 - Oggetto

Il Garante nazionale e il Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria intendono realizzare la finalità di cui all'articolo 1 attraverso le seguenti possibili attività di collaborazione:

- realizzazione di specifiche progettualità sul tema di interesse comune dei rimpatri forzati e della detenzione amministrativa, anche finanziate attraverso programmi nazionali e/o europei;
- organizzazione congiunta di seminari di studio, conferenze, corsi di formazione post-laurea sul tema di interesse comune dei rimpatri forzati e della detenzione amministrativa.

Articolo 3 – Accordi Attuativi

Le attività di cui all'articolo 2 saranno realizzate secondo tempi e modi che saranno di volta in volta specificate con appositi accordi a firma dei responsabili legali. Tali accordi richiameranno e rispetteranno in ogni caso il presente accordo.

Alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 potranno prendere parte anche enti e organizzazioni terze rispetto al presente accordo, in qualità di partner per l'esecuzione delle attività che saranno attivate e la partecipazione verrà disciplinata da appositi accordi attuativi stipulati di volta in volta.

Articolo 4 – Responsabili scientifici



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà personale*

Il Garante nazionale indica quale referente scientifico e responsabile del presente accordo il dott. Alessandro Albano.

Il Dipartimento Scienze Giuridiche Cesare Beccaria indica quale referente scientifico e responsabile del presente accordo il prof. Roberto Cornelli.

Articolo 5 - Durata

Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula.

Previa espressa richiesta di una delle parti il presente accordo potrà essere rinnovato alla scadenza naturale per ulteriori anni 2 (due) anni.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di mesi 3 (tre).

Articolo 6 - Oneri

Il presente accordo non implica oneri aggiuntivi di spesa per le parti. Eventuali aspetti economici della collaborazione, in caso di reperimento di fondi, saranno concordati in apposite convenzioni attuative che dovranno essere espressamente approvate dalle parti e i loro organi competenti.

Articolo 8 - Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente Protocollo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente protocollo.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 8 - Controversie

Le Parti si impegnano a definire bonariamente ogni eventuale controversia inerente all'instaurazione, l'esecuzione l'interpretazione e la cessazione del presente Accordo; laddove ciò non risulti possibile, le Parti concordano che per ogni eventuale controversia in proposito sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà personale*

Per quanto non specificamente previsto dal presente Accordo quadro, trovano applicazione le previsioni vigenti del Codice Civile.

Le Parti riconoscono espressamente che ogni previsione contenuta nel presente Accordo ~~quadro~~ è stata oggetto di specifico confronto tra le stesse.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Milano, ai sensi dell'autorizzazione n. 21674/92 del 16/12/1992.

Per l'Università degli Studi di Milano

Il Magnifico Rettore

Prof. Elio Franzini

Per il Garante nazionale

Il Presidente

Milano, lì .../.../.....

Roma, lì .../.../.....